



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IVA NON DOVUTA: DOMANDA DI RIMBORSO DEL CESSIONARIO
DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SOLO
ECCENZIONALMENTE**

- Sentenza del 09/03/2026, n. 228 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna.

Composizione

- Pres.: Brusati
- Rel.: Cercone

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA.

IVA non dovuta - Cessionario - Rimborso - Amministrazione finanziaria - Domanda diretta - Presupposti.

Massima

In tema di IVA, il rimborso dell'imposta non dovuta compete, di regola, al soggetto passivo che l'ha versata, previa restituzione al cessionario, che è legittimato a richiederlo direttamente all'Amministrazione finanziaria solo in via eccezionale, qualora risulti impossibile o eccessivamente difficile la ripetizione nei confronti del fornitore, come nei casi di insolvenza o di intervenuta prescrizione.

Rif. Normativi

- Cod. civ., art. 2033
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 30 *ter*, comma 2.

Conformi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 4101 del 17/02/2025
- CGUE 15/03/2007, C-35/05
- CGUE 7/09/2023, C-453/22
- CGUE 05/09/2024, C-83/23

Anno pubb.

- 2026.